



BILANCIO

Titoli del circolante non svalutabili anche nel bilancio 2024

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili

Scopri di più

Recentemente, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha aggiornato **il documento n. 11** in relazione agli aspetti contabili della **valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante**. Ciò alla luce del fatto che per le **società che adottano i principi contabili nazionali**, anche **per l'esercizio 2024**, è consentito di **valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante al costo di acquisto, e non al minor valore di mercato**, con esclusione dei casi di **perdite durevoli di valore**. La disposizione in questione è stata inserita dapprima con **l'articolo 45, comma 3-octies, D.L. 73/2022**, e successivamente prorogata con **decreto ministeriale anche per gli esercizi 2023 e 2024**.

Si ricorda che **l'articolo 2426, n. 9), cod. civ.**, stabilisce che “*le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi (...)*”. Secondo tale disposizione, quindi, la **valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante deve avvenire al minore tra costo di acquisto e valore di mercato alla fine dell'esercizio**, prevedendo quindi una **“svalutazione” automatica del costo di acquisto**, qualora **il valore di mercato sia inferiore**. Allo scopo di evitare appesantimenti sui bilanci delle imprese, già in passato era stata concessa la **possibilità di mantenere in bilancio la valorizzazione al costo di acquisto**, pur in presenza di **valori di mercato inferiori**, a condizione che tale minor valore **non sia da considerarsi durevole**, nel qual caso la **deroga non trova applicazione**.

Per le società che **intendono avvalersi della deroga**, è necessario destinare a **riserva indisponibile una quota di utili corrispondente alla differenza tra:**

- i **valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale** regolarmente approvato (o il costo di acquisto per i titoli acquisiti nel corso del 2024) ed;
- i **valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio** (al netto del relativo onere fiscale).



Qualora la società **non disponga della quota di utile sufficiente** (ad esempio perché chiude in perdita), **né abbia riserve disponibili accantonate** in esercizi precedenti, la società deve destinare alla **riserva indisponibile gli utili che si formeranno negli esercizi successivi**. In ogni caso, nella Nota integrativa deve essere **data informativa in relazione alle modalità di utilizzo della deroga**, indicando la differenza tra il **valore di iscrizione in bilancio e quello di mercato**, nonché le **motivazioni** che hanno portato i redattori del bilancio a **valutare la perdita di valore come non durevole**.

La facoltà di non svalutare è esercitabile anche in **relazione solamente ad alcuni titoli**, ma come detto non può applicarsi nell'ipotesi di perdita considerata durevole. Ad esempio, la perdita deve considerarsi **durevole nell'ipotesi in cui i titoli siano venduti dopo la chiusura dell'esercizio e prima dell'approvazione del bilancio 2024**, nel qual caso la **perdita diviene definitiva**. In tal caso, nel **bilancio chiuso al 31.12.2024** i titoli devono essere **già valutati al minor valore di mercato**.

Pur trattandosi di una disposizione normativa di portata limitata (i titoli sono normalmente presenti nei bilanci delle holding e meno frequentemente in quelli delle società industriali), è da salutare con favore **l'applicabilità della deroga anche nei bilanci chiusi al 31.12.2024**, in considerazione soprattutto del permanere della congiuntura economica sfavorevole che ha contraddistinto l'esercizio 2024. La deroga può perlomeno evitare ulteriori appesantimenti dei **conti economici delle imprese già gravati da importanti oneri**.